

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI (DDL N. 1628) (*)

SOMMARIO: 1. Premessa — 2. Profili di criticità — 3. Proposte di revisione.

1. In via preliminare, appare opportuno svolgere qualche breve osservazione di carattere generale.

In armonia con il quadro europeo così come delineato dalla Corte EDU con sent. 7 gennaio 2014, *Cusan Fazzo c. Italia* (ric. n. 77/07) (1), il disegno di legge in oggetto si pone in continuità con i rilievi svolti dalla Corte costituzionale con sent. 8 novembre 2016 n. 286 (2), con cui questa ha dichiarato l'illegittimità della norma generale ricavabile dal nostro sistema legale di matrice consuetudinaria sulla attribuzione del cognome paterno ai figli (fermo il contenuto generale della norma di cui all'art. 262, comma 1, c.c. con riguardo al cognome dei figli nati fuori dal matrimonio che, a fronte del riconoscimento congiunto, dispone che il figlio assuma il cognome paterno (3)), con conseguente rilievo di incostituzionalità di quella pluralità di norme da questa derivanti che ne riflettono la portata e che non consentono ai coniugi in particolare, ma ai genitori più in generale, di comune accordo, di

(*) Testo integrato della Audizione informale dell'Autore presso la Commissione Giustizia del Senato svoltasi in data 21 febbraio 2017, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1628 recante *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, il cui originale è pubblicato in www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/004/786/1628_-_Raccolta_contributi.pdf.

(1) *Ex multis*, in questa *Rivista*, 2014, 537, con nota di M. ALCURI, *L'attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo* ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 515, con nota di S. WINKLER, *Sull'attribuzione del cognome paterno in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*.

(2) In *G.U. Serie speciale*, 28 dicembre 2016, n. 52.

(3) C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, Milano, 2002, 190 ss.

trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Le ragioni al fondo della pronuncia della Corte costituzionale vengono individuate nella duplice esigenza di dare piena attuazione al disposto costituzionale di cui all'art. 29, comma 2, in ordine alla eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi a cui la norma chiama ad informare il matrimonio e, del pari, di garantire massimamente il diritto alla identità personale dei figli (4), estendendo la necessità di adeguamento del sistema attuale oltre la filiazione in ambito di rapporto di coniugio, alla filiazione in generale, in ossequio allo stato unico dei figli, così come affermato dalla legge n. 219 del 2012 e dal correlato decreto attuativo n. 154 del 2013 (5).

Orbene, appare, in primo luogo, necessario un rilievo sul fondamento del diritto alla identità personale così come individuato dalla Corte costituzionale a supporto della richiamata pronuncia, nella parte in cui questa non si esime dall'affermare come *il valore della identità della persona [...] e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost.*

A questa fondamentale osservazione ritengo debba essere data piena considerazione nella riflessione sull'esigenza di superamento della prevalenza del cognome paterno e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi che, sempre secondo la Corte, *non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost.*

Si vuol dire che, *in subjecta materia*, valore preminente deve assumere il confronto fra la piena tutela dell'identità personale e la richiamata esigenza, costituzionalmente posta, di salvaguardia dell'unità familiare (6), non dimentichi della necessità di dover bilanciare le

(4) M. LA TORRE, *Il nome: contrassegno dell'identità personale*, in *Giust. civ.*, 2013, 453 ss.; cfr. altresì, più in generale, in ordine al diritto alla identità, F.D. BUSNELLI, *La persona alla ricerca dell'identità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, 7 ss.; D. MESSINETTI, *Diritti della famiglia e identità della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 145 ss.

(5) M. TRIMARCHI, *Il Cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in *Fam. dir.*, 2013, 243 ss.

(6) P. SCHLESINGER, *L'unità della famiglia*, in *Studi in onore di Santoro Passarelli*, IV, Napoli, 1972, 439 ss.; O.A. COZZI, *I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra*

nuove istanze di tutela dell'interesse privato alla identità personale con l'immutato profilo dell'interesse pubblico generale alla certezza dei rapporti giuridici (7).

Ed è proprio in ciò che, ad avviso di chi scrive, si intravede il corretto inquadramento della questione ai fini della prospettazione dei nuovi assetti normativi.

È agevole osservare, in proposito, come il contenuto minimo essenziale della identità personale di qualunque individuo sia indissolubilmente ancorato alle proprie origini (8) e da queste non possa discostarsi, se non a costo di negarne *in radice* il fondamento; ed è, del pari, di ogni evidenza come il contenuto minimo delle origini sia ancorato, a sua volta, alle tradizioni e alle radici familiari, prima che a quelle sociali, non potendo la proiezione di sé nel contesto sociale prescindere da queste.

Del resto, le tradizioni e le radici familiari rappresentano il tratto maggiormente identificativo di un individuo riflettendo l'appartenza di questo ad un contesto sociale, non solamente relativo al presente, bensì in continuità con un passato più o meno remoto.

Se si dovesse giungere alla negazione di questa evidenza, perderebbe di senso ogni questione legata alle origini di un soggetto, limitandosi le origini entro una prospettiva di esclusivo riferimento alla propria esistenza, che prescinda da qualunque richiamo al passato; sicché, in positivo, non avrebbero ragione la ricerca e l'affermazione delle proprie origini né le esigenze di reclamo di appartenenza ad esse (9); mentre, in negativo, non avrebbe senso il consentire le azioni volte ad affermare una volontà di negazione di appartenenza ad una stirpe o ad una discendenza.

Sotto diverso profilo, altrettanto evidente è come la richiamata esigenza ordinamentale di garanzia dell'unità familiare non possa esau-

eguaglianza e unità familiare, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 455; M. DOSSETTI, *La disciplina del nome nella famiglia legittima ed il suo rapporto con il principio di eguaglianza tra i coniugi: la giurisprudenza italiana*, in C. HONORATI, a cura di, *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, 2010, 34; cfr., altresì, C. HONORATI, *Il diritto al nome della moglie e dei figli nell'ordinamento italiano ed europeo. Osservazioni generali*, *ivi*, 3 ss.; M. ALCURI, *L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle Sez. un. della S.C.: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria*, in questa *Rivista*, 2009, 1076 ss.

(7) M. NUZZO, *Nome (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 304 ss.

(8) M. LA TORRE, *Il nome: contrassegno dell'identità personale*, *cit.*, 453 ss.

(9) C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, Milano, 2014, 364 ss. e 379 ss.

rirsi nel solo contesto del rapporto fra i coniugi, ma debba piuttosto leggersi come proiettata anche nel senso della continuità della famiglia e delle tradizioni sue proprie; a riprova di ciò, basti considerare la rilevanza dei rapporti di parentela e di affinità, per coglierne il profondo senso che, peraltro, si pone in linea con la plurimillennaria tradizione romanistica.

Strettamente connessa ai richiamati profili e di altrettanto primaria importanza sul piano giuridico è la questione relativa all'incidenza del proposto intervento normativo sul sistema dei rapporti giuridici e sul richiamato interesse pubblico di garantirne la certezza; al riguardo basti considerare ogni aspetto della legislazione civile e i correlati rilievi notarili per svelarne le ragioni.

2. Sulla scorta delle riflessioni preliminari dinanzi svolte, volendo volgere l'attenzione ai profili di maggiore criticità individuati ad una prima lettura del testo del proposto intervento direttamente riconducibili alle surriferite premesse e fermo quanto si avrà modo di argomentare nel prosieguo in relazione alle esigenze di inquadramento sistematico dell'intervento, si ritiene opportuno un richiamo alle singole disposizioni, con correlato commento.

Con riguardo al disposto di cui al proposito art. 143-*quater*, commi 1 e 2, c.c. (Art. 1 del ddl in oggetto), questo rinvia l'attribuzione del cognome — scelto fra quello paterno, quello materno o quello di entrambi nell'ordine concordato, ovvero secondo l'ordine alfabetico in caso di mancato accordo — all'atto di dichiarazione di nascita.

In proposito, non appare revocabile in dubbio come la scelta del cognome possa generare conflittualità fra i coniugi. Ragione per la quale si ritiene maggiormente opportuno rimettere ai *nubendi* la scelta del cognome dei figli nella fase prematrimoniale, anziché al momento eventuale della nascita del primo figlio.

La prospettata soluzione appare, a ben vedere, maggiormente in linea con l'esigenza di garantire l'unità familiare così come espressa in Costituzione, potendo, come riferito, la questione determinare eventuali conflittualità che potrebbero addirittura condurre alla rinuncia alle nozze, ovvero, nella ipotesi normativa proposta, alla crisi coniugale.

Del pari, con riguardo al comma 1 del nuovo art. 262 c.c. (Art. 2 del d.d.l. in analisi), per le medesime ragioni, la scelta dell'attribuzione del cognome ai figli di genitori non coniugati potrebbe essere rimessa a una dichiarazione di volontà in tal senso dei *partner* da effettuarsi in ogni momento del loro rapporto e anche, al più tardi, al momento della

nascita del primo figlio; dichiarazione in ordine alla quale, però, dovrebbe accordarsi ai *partner* la facoltà di revoca unilaterale in qualsiasi tempo precedente il riconoscimento e, dunque, sino alla nascita, garantendosi, per tal via, la non obbligatorietà del riconoscimento medesimo in capo ad alcun genitore.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 143 *quater* c.c., l'ipotesi di ricorrere all'ordine alfabetico come criterio di scelta in assenza di accordo fra i coniugi, per quanto non ponga problemi e, anzi, sia in linea con quanto previsto da altri Paesi europei, si presta ad un rilievo critico, in quanto sembra riflettere una volontà di distacco pieno dalla tradizione legale del nostro Paese.

Si vuol dire che, non si vedono ragioni fondanti per le quali, rimessa prioritariamente la scelta ai coniugi, qualora questi non addivengano ad un accordo, la regola legale non possa essere quella tradizionale, ancorché declinata nella contemporaneità con il correttivo dell'aggiunta al cognome del padre di quello della madre, così come suggerito dalla Corte costituzionale, garantendosi, con ciò, il rispetto della tradizione giuridica in ambito familiare.

Nessun rilievo, invece, sulla previsione, di cui al comma 3 del medesimo proposto art. 143-*quater* c.c., che i figli degli stessi genitori coniugati portino lo stesso cognome, in quanto, essendo in armonia con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, merita piena approvazione.

Per converso non poche perplessità suscita il comma 4 della medesima norma ove si prevede che il figlio al quale sia stato attribuito il cognome di entrambi i genitori possa trasmettere al proprio figlio soltanto uno a sua scelta.

Il rilievo critico, che muove dalla duplice esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici e di garantire l'unità familiare, conduce a ritenere la norma, non tanto superflua, quanto piuttosto veramente foriera di problemi pratici di non scarso momento, nonché presumibilmente contraria a ragionevolezza e a proporzionalità secondo i parametri descrittivi dei medesimi principi, così come espressi dalla Corte costituzionale, argomentati dalla migliore dottrina ed accolti dal formante giurisprudenziale di legittimità (10).

A conforto del rilievo mosso, basti considerare l'ipotesi di due fratelli aventi il medesimo doppio cognome che, divenuti genitori,

(10) In tema di ragionevolezza si vedano, *ex multis*, G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, *passim*; E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, 23 ss.

optino per il trasmettere cognomi diversi ai relativi figli, peraltro da affiancare come primo o come secondo a quello delle loro rispettive *partner* coniugali o non coniugali. È di ogni evidenza come, già in sede di prima filiazione il problema della continuità nei rapporti familiari e di unità della famiglia nel senso precedentemente indicato si ponga già solo in relazione all'anteporre o al posporre il proprio cognome a quello della compagna. Ma si moltiplica ancor di più a fronte della scelta diversa dei fratelli, a non voler considerare come ogni successivo passaggio generazionale determini inevitabilmente il progressivo allontanamento delle radici familiari originarie, sino alla completa perdita delle stesse.

Del resto, anche a non voler considerare gli oggettivi problemi connessi all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici (11) e i correlati problemi di coordinamento con la normativa vigente (personale, familiare, matrimoniale, parentale, della filiazione, successoria, societaria, delle trascrizioni, ecc.) — peraltro in un contesto ove sempre maggiormente emerge l'esigenza di semplificazione normativa — se si dovesse procedere nella direzione attualmente individuata nel disegno di legge in analisi, non può celarsi il concreto rischio di creare una insanabile frattura in un sistema, quello costituzionale della famiglia coniugale, univocamente orientato a garanzia della più volte richiamata unità familiare, intesa come uno fra i valori fondanti il nostro ordinamento costituzionale, non solo da parte del Costituente, bensì da parte del costante intendere del Giudice delle leggi dal 1956 ad oggi.

Ulteriore profilo di riflessione che in questa sede si vuole proporre all'attenzione attiene al fatto che, qualora si giungesse a scindere il cognome familiare dal cognome dei figli, l'operazione si rifletterebbe in negativo proprio su quel diritto alla identità personale che la proposta normativa vorrebbe massimamente garantire, rappresentando il rimettere un così ampio potere di scelta individuale in seno ai singoli membri della comunità familiare, anche in contrasto fra di loro, un *vulnus* alla identità personale di questi e alla identità familiare in generale, nonché alla unità della famiglia.

La previsione, peraltro, sembra porsi in contrasto logico con quanto disposto al comma 1 dell'art. 4 del proposto intervento normativo, con riguardo al figlio maggiorenne. Norma, questa, che, ponendosi in una posizione di chiusura della disciplina generale sulla attribuzione del cognome, sembra assumere i connotati di una clausola di

(11) M. NUZZO, *Nome (diritto vigente)*, cit., 304 ss.

salvaguardia massimamente garantista del diritto alla autodeterminazione individuale e della correlata costruzione della identità personale da parte dell'interessato.

Superflua, per converso, appare la previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, in ragione della disciplina generale sull'accertamento privato o giudiziale della filiazione nata fuori del matrimonio.

Le dianzi riferite osservazioni si estendono per coordinamento alle altre previsioni analoghe contenute nel disegno di legge in oggetto che, per ragioni di continenza espositiva, in questa sede non vengono espressamente richiamate.

3. Alla luce di quanto sinora osservato e ferma l'esigenza di dover adeguare il sistema di attribuzione del cognome ai figli, si ritiene che il disegno di legge, sotto il profilo sistematico, dovrebbe avere, ad un tempo, una *portata più generale* e una *maggior continenza* nella attribuzione di diritti ai figli, dovendosi confrontare l'esito del proposito di innovamento normativo con le specifiche esigenze ordinamentali di garanzia generale di tenuta del sistema e di conformità con i parametri costituzionali che, sebbene giustifichino il moto di riforma, impongono, nel confronto con essi, il rispetto del principio di continenza dell'intervento normativo entro e non oltre i limiti propri dell'esigenza che lo determina.

Sotto il primo profilo, ossia quello relativo alla necessità di garantire una *portata più generale* dell'intervento, viene in rilievo l'insufficienza del limitare le disposizioni alla sola attribuzione del cognome ai figli nati in costanza di matrimonio, senza intervenire, prioritariamente, sulla disciplina del *cognome della famiglia coniugale*, così come implicitamente argomentato dalla Corte costituzionale.

In tal senso si ritiene maggiormente opportuno operare l'inserimento, se non di una Sezione *ad hoc* del Libro I del codice civile, quantomeno di una norma generale sul *cognome familiare*, risolvendosi, per tal via, tanto la questione sulla eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, quanto quella sulla trasmissibilità del cognome ai figli (12).

(12) L'ipotesi di dedicare alla materia una apposita *Sezione ad hoc* del Libro I del codice civile, accolta favorevolmente da parte di diversi Senatori, è stata oggetto di successive riflessioni congiunte fra loro e il sottoscritto, specie in ordine alla individuazione della collocazione preferenziale. Ciò ha condotto alla proposizione di un emendamento volto a proporre l'introduzione della *Sezione III-bis del capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile*, in materia di *Cognome coniugale*, comprendente

Correlatamente, occorre una riflessione specifica sulla migliore collocazione da dare alle norme nel quadro più generale del sistema del libro I del codice civile.

Si vuol dire che, l'ipotesi prospettata nel disegno di legge in oggetto di inserire l'art. 143 *quater* risulta poco in linea con le finalità ultime del medesimo, sol che si consideri come, il limitare l'intervento entro questo contesto, sembri voler ricondurre la questione entro l'ambito esclusivo della pariteticità coniugale fra marito e moglie, non considerando come però, nel contesto, entrano in rilievo, tanto l'accordo fra i coniugi — che incide in modo diretto sul consenso alle nozze, per quanto si avrà ad argomentare nel prosieguo — quanto la posizione dei figli.

Orbene, se si dovesse ragionare esclusivamente in ordine alla massima attuazione del diritto dei figli a ricevere il doppio cognome, l'intervento dovrebbe trovare la propria collocazione naturale nel contesto del nuovo statuto sui diritti del figlio così come disegnato dal legislatore del 2012 e, dunque, nel quadro degli art. 315 ss. c.c. e, in particolare, nell'art. 315-*bis* c.c.

Per converso, se si volesse dare rilievo preminente alla filiazione nell'ambito del rapporto di coniugio, la collocazione naturale dovrebbe essere individuata in continuità con il doveri e i diritti dei coniugi nei confronti dei figli di cui all'art. 147 c.c., dovendosi, in tal caso, ipotizzare l'istituzione dell'art. 147-*bis* c.c.

Ma, per altro verso ancora, dovendosi considerare il più ampio quadro di incidenza dell'intervento, non può non considerarsi su come la previsione del cognome verrebbe a riflettersi in una pluralità di ambiti, come quelli legati all'accordo fra i coniugi, al consenso alle nozze e al contesto della dichiarazione in ordine alla scelta da questi effettuata, così come a quelli connessi agli effetti della scelta in termini di diritti e doveri fra i coniugi, nonché al riflesso della scelta sui figli.

Con riferimento al primo contesto, quindi, la collocazione preferenziale della norma generale sul *cognome familiare* sembra doversi individuare in continuità con la disposizione sulla forma della celebrazione (art. 107 c.c.), potendosi prevedere l'inserimento dell'art. 107-*bis*.

Al riguardo, occorre, infatti, osservare come la Corte costituzionale ponga a fondamento della rilevata incostituzionalità del plesso norma-

gli artt. 105-*bis* - (*Scelta del cognome coniugale*); 105-*ter* - (*Sorte del cognome coniugale*); e 105-*quater* - (*Trasmissione del cognome coniugale ai figli*), i cui contenuti hanno subito variazioni di minimo momento rispetto al testo in questa sede riportato nel prosieguo.

tivo sulla attribuzione del cognome ai figli proprio l'esigenza di dare piena attuazione alla pariteticità, nel rapporto di coniugio, fra marito e moglie. Sicché è in detto ambito che deve individuarsi la premessa maggiore dalla quale occorre muovere per la prospettazione di una possibile soluzione concreta alla surriferita esigenza.

La nuova disposizione dovrebbe, così, riflettere, in quanto ai contenuti, l'esigenza di contemperare il diritto alla pariteticità fra marito e moglie e il dovere ordinamentale di garantire l'unità familiare, entrambi riconducibili alle previsioni costituzionali in materia di famiglia di cui agli artt. 29 ss. Cost., ponendosi, peraltro, in linea con il diritto e dovere dei coniugi di concordare fra loro l'indirizzo della vita familiare, così come previsto dall'art. 144 c.c.

In armonia con questa necessità, mutando la partizione fra regime patrimoniale legale e convenzionale da decidersi all'atto del matrimonio, la norma di cui all'art. 107 *bis* c.c., potrebbe riflettere la medesima logica, accordando prioritariamente ai coniugi l'opzione della determinazione convenzionale del cognome familiare (*cognome familiare convenzionale*) e affiancando alla stessa la determinazione legale (*cognome familiare legale*), potendosi così rubricare *Scelta del cognome familiare* ed avere il seguente tenore:

Art. 107-*bis* c.c. - *Scelta del cognome familiare.*

I coniugi, all'atto della celebrazione delle nozze, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile il cognome familiare composto dai loro cognomi paterni nell'ordine fra di loro concordato.

In caso di mancata scelta, si applica il criterio legale della precedenza del cognome maritale su quello della moglie.

Rimane ferma la possibilità per i coniugi di rappresentare all'ufficiale di stato civile la loro volontà di voler mantenere il solo cognome del marito, in conformità con la tradizione giuridica coniugale.

Quest'ultima disposizione, lungi dal poter essere tacciata di profili discriminatori, superabili agevolmente dalla previsione di cui all'art. 4, comma 1, del disegno di legge in analisi, ha pieno senso solo a voler considerare come, in un contesto futuro, ma prossimo, di vigenza esclusiva del doppio cognome, i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti solamente da un genitore sarebbero immediatamente identificabili e qualificabili come tali in quanto portatori di un solo cognome, potendosi per tal via ipotizzare un implicito profilo discriminatorio e, del pari, una contrarietà alle garanzie di eguaglianza così come attuate dal legislatore del 2012 con riguardo alla unicità dello stato di figlio.

Di conseguenza, il secondo contesto che viene in rilievo è quello dei diritti e dei doveri che sorgono con il matrimonio, dovendosi intervenire in modifica dell'attuale disposto di cui all'art. 143-bis c.c., a mente del quale *la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.*

Agli esiti della riforma sul cognome dei figli, questa potrebbe rubricarsi *Sorte del cognome familiare* e tradursi nei seguenti termini:

Art. 143-bis c.c. - *Sorte del cognome familiare*

I coniugi mantengono il cognome familiare per tutta la durata del matrimonio fino allo scioglimento dello stesso o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

La moglie conserva il cognome familiare durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

In questo modo si vedrebbe garantita la tenuta delle norme in ordine alla separazione personale fra i coniugi (in merito alla quale rimane facoltà del marito agire per ottenere il divieto per la moglie dell'uso del cognome del marito) e al divorzio (secondo cui il giudice può pronunciarsi per la conservazione del cognome del marito) e la correlata tenuta delle disposizioni in ordine alle ipotesi di decesso del marito, di nullità e di annullamento delle nozze.

Nel descritto contesto, in ossequio all'esigenza di contemperare la garanzia di unità familiare con il diritto alla identità personale dei figli, così come rilevata dalla Corte costituzionale con la più volte richiamata pronuncia n. 286 del 2016, avrebbe pieno titolo la collocazione dell'art. 143-quater c.c. sulla *Trasmissibilità del cognome familiare ai figli*:

Art. 143-quater c.c. - *Trasmissibilità del cognome familiare ai figli.*

Il cognome familiare si trasmette ai figli nati in costanza di matrimonio.

Rimane ferma la possibilità per i figli maggiorenni di richiedere l'aggiunta del secondo cognome, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, qualora i genitori abbiano deciso di mantenere il solo cognome maritale, secondo quanto disposto dall'art. 107, comma 2, c.c.

Tutto ciò avrebbe il pregio di determinare un assetto sistematico della disciplina che potrebbe rappresentare il modello generale per l'attribuzione del cognome che verrebbe poi a declinarsi in ogni altra ipotesi di filiazione al di fuori del matrimonio, nonché a quella adottiva.

Qualora, però, le dianzi riferite osservazioni e proposte dovessero trovare accoglimento, aprendosi una correlata necessitata parentesi di ulteriore riflessione, occorrerebbe procedere nel coordinamento di queste con le altre previsioni contenute nel disegno di legge in oggetto

che, di nuovo per ragioni di continenza espositiva, in questa sede non vengono espressamente richiamate.

Con riguardo al secondo profilo precedentemente individuato, ossia quello relativo alla necessità di una *maggior continenza* nella attribuzione di diritti ai figli, a conclusione di questi brevi rilievi, pare giusto il caso di osservare, pur senza alcuna vena critica, come, però, ogni problema che si assume come attuale e concreto e che ci si vuole proporre di risolvere, viene, oggi più di ieri, egregiamente risolto dal contesto normativo attuale che, non a caso, semplicemente prevede che sia trasmissibile il cognome familiare per via maschile, consentendo, però, in una prospettiva di garanzia della piena realizzazione dell'interesse all'identità personale, l'aggiunta al cognome paterno di quello materno, entro i limiti consentiti dalla legge, in una ottica di massima tutela della unità familiare e della identità personale così come sopra argomentata.

Di tal che, sembra opportuno rammentare come siano, del resto, gli stessi principi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità ad imporre al legislatore così come all'interprete di dottrina e di giurisprudenza *prudenza nella riflessione e continenza nell'intervento*, nella consapevolezza che l'attribuzione di nuovi diritti è un percorso univoco e irreversibile anche a fronte di macroscopiche contraddizioni di sistema spesso determinate da una riflessione sommaria connessa ad una eccessiva spinta verso un rapido adeguamento del piano normativo ai nuovi paradigmi che, con sempre maggiore frequenza, emergono nel contesto europeo.

E, in effetti, non è chi non veda come non ogni spinta innovativa possa considerarsi, per il solo fatto di innovare, *in radice*, positiva, avendo, per converso, un connotato iniziale neutro.

Ed è in ciò si svela il senso dell'ordinamento che, nel rispetto della funzione ordinante sua propria volta a governare il (con-)vivere in società segnando il confine fra ciò che può esser fatto e ciò che non può consentirsi di fare anche se tecnicamente possibile, ha il precipuo compito di indagare le istanze di protezione di interessi individuali che dal contesto sociale emergono, valutandone il fondamento e la consistenza al fine di determinare se e in che misura accordare ad essi rilevanza giuridica e protezione, se e in quanto ritenute meritevoli di tutela agli esiti di una accurata analisi e se e in quanto armonizzabili con le esigenze di protezione dell'interesse pubblico generale che, per sua definizione, è superindividuale.

Del resto, la necessità di governare l'inesorabile complessità del posmoderno, a voler mutuare l'espressione coniata da Paolo Grossi, determinata dai mutamenti del contesto socio-politico e dalla fluidità dei rapporti e delle relazioni interpersonali, passa necessariamente per il dover riaffermare e ribadire la valenza trasversale nel tempo e nello spazio dei principi generali del nostro ordinamento, dovendosene vagliare la attuale tenuta e la concreta rispondenza ai nuovi assetti sociali, non potendosi distorcere il compito che il diritto assolve nella società ad una funzione servente ogni utilitarismo individuale.

GIANNI BALLARANI

Straordinario di Diritto Privato

presso la Pontificia Università Lateranense

Membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Osservatorio

Nazionale sulla Famiglia

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Membro dell'Osservatorio Nazionale

sull'Infanzia e l'Adolescenza

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri